

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

La Scuola di psicoterapia denominata "Istituto di Psicoterapia Relazionale Integrata – cod 291", autorizzata con Decreto del Ministero della Ricerca Scientifica e dell'Università (MIUR) n. 437 del 17 Febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2015, il cui legale rappresentante è il Dott. Luca Pievani nato ad Alzano Lombardo il 20 maggio 1974, con C.F. PVNLCU74E20A246H

E

Il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione, (DSPPEFF) con sede legale in Palermo, Viale delle Scienze, Ed. 15, 90128, Codice Fiscale 80023730825 e Partita IVA IT00605880822, nella persona del suo legale rappresentante Prof. Gioacchino Lavanco per il tramite del Servizio di Psicologia dell'Università degli Studi di Palermo (d'ora in poi "Servizio") attivo presso lo stesso DSPPEFF.

PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno centocinquanta (150) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.¹ prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

- Il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione, UNIPA assicura all'interno del proprio Servizio l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nel Servizio ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi. La presente convenzione i quali saranno accolti nel numero massimo di uno, nei periodi che

¹ Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2

- All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a. il nominativo del tirocinante;
 - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
 - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
 - d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
 1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 4. garantire la riservatezza sulle informazioni e sui dati trattati o dei quali comunque siano venuti a conoscenza in occasione del tirocinio ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 101/2018 e dal regolamento UE 2016/679 in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, con particolare riguardo ai dati sensibili.

ART. 5

- L'Istituto di Psicoterapia Relazionale Integrata s.r.l. assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
- l'invio delle relative polizze assicurative al Servizio ospitante è necessario all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6

La Convenzione ha validità di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e potrà essere rinnovata previo accordo delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 7

- Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 8

- La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Bergamo, data 29/07/2022

Rappresentante Legale
Istituto di Psicoterapia Integrata s.r.l.



Direttore/presidente/rappresentante legale
struttura ospitante

.....